



**TRIBUNALE DI BARI**  
**II SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**OGGETTO: conversione in modalità telematica delle vendite esecutive immobiliari.**

Il Presidente

rilevato che:

- a far tempo dall'aprile 2018, tutte le vendite ordinate dal GE devono svolgersi secondo modalità telematiche, ai sensi del novellato art. 569 c.p.c., salvo che non emergano ragioni peculiari tali da far ritenere le modalità telematiche pregiudizievoli per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;
- allo stato, la quasi totalità delle vendite ordinate anteriormente all'aprile 2018 sono ancora disciplinate da modalità non telematiche e devono pertanto tenersi "in presenza" presso i Delegati;

osservato che:

- per un verso, è da apprezzare, anche in funzione del miglior andamento dell'Ufficio, l'opportunità di razionalizzare la disciplina delle vendite, uniformandola per tutte le procedure esecutive (e per quelle divisionali collegate) alle vigenti modalità telematiche adottate da questo Ufficio secondo l'ordinanza-tipo pubblicata sul sito del Tribunale;
- per altro verso, non si ravvisano ragioni concrete di pregiudizio che possono derivare dalla conversione in modalità telematica delle vendite tuttora da tenersi "in presenza", venendo al contrario in evidenza, nell'attuale contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19, sia il possibile effetto di scoraggiamento degli interessati alla partecipazione ad aste pubbliche presso gli studi dei Delegati, sia la possibile tendenza di questi ultimi, per intuibili ragioni di tutela della salute, a non bandire o a ritardare vendite "in presenza", almeno fintantoché permanga il rischio di contagio;
- con delibera del 4 giugno 2020, il CSM, nell'esaminare i riflessi dell'emergenza da Covid-19 sulle procedure esecutive, ha, tra l'altro, rimarcato che la vendita telematica nelle procedure non sospese non solo "*non appare problematica in quanto consente lo svolgimento di tutto il sub-procedimento da remoto*", ma si appalesa comunque "*lo strumento più adeguato nella attuale situazione epidemica*" (punto 2.3);
- la variazione della modalità di vendita va adottata mediante un provvedimento modificativo della precedente ordinanza che dispone la vendita con modalità non telematica, salvaguardando la possibilità di eventuali contestazioni successive delle parti circa la nuova modalità adottata,

TRIBUNALE DI BARI  
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

che tuttavia dovranno essere proposte nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ed essere motivate con l'indicazione di specifiche ragioni ostative di fatto o di diritto nonché dell'interesse concreto dell'opponente al mantenimento della modalità in essere;

sentiti i Giudici dell'esecuzione immobiliare di questo Ufficio, che hanno preventivamente condiviso e approvato il contenuto della presente;

p.q.m.

DISPONE che tutte le vendite delegate delle procedure esecutive immobiliari per le quali non sia tuttora prevista la modalità telematica si svolgano d'ora innanzi con tale modalità.

Restano escluse le vendite con modalità non telematica il cui avviso risulti pubblicato entro la data del 30 novembre 2020, salvo l'espletamento dell'eventuale tentativo di vendita successivo con modalità telematica, previo l'occorrente provvedimento di conversione del GE.

Precisa che la presente disposizione generale non comporta l'automatica conversione in modalità telematica delle singole vendite delegate con modalità non telematica nelle procedure pendenti, ma dovrà essere attuata dai GE delle esecuzioni immobiliari interessate mediante l'adozione dell'occorrente provvedimento specifico, secondo il modello appositamente elaborato, qui allegato.

Quanto precede trova applicazione alle procedure di divisione endoesecutiva nelle quali la vendita risulti delegata con modalità non telematica.

Manda la Cancelleria per l'immediata affissione in bacheca e la pubblicazione sul sito *Internet* del Tribunale di Bari, nonché per la comunicazione a mezzo pec a:

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI ([ordine@avvocatibari.legalmail.it](mailto:ordine@avvocatibari.legalmail.it))
- CONSIGLIO NOTARILE DI BARI ([cnd.bari@postacertificata.notariato.it](mailto:cnd.bari@postacertificata.notariato.it))
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BARI ([ordinecommercialistibari@pec.it](mailto:ordinecommercialistibari@pec.it))

Bari, 26 novembre 2020

Il Presidente *Antonio Ruffino*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 26-11-2020

IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott.ssa Roberta Zambellini